

SCHEMA DI CONTRATTO

FORNITURA DI UN SISTEMA DI STORAGE E GESTIONE CENTRALIZZATI PER DATI DI
RICERCA.

CIG 8897953719

Tra

la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia (in seguito "IIT"), codice fiscale n° 97329350587, con sede legale in Genova, Via Morego 30, CAP 16163, in persona di _____, nato a ____ (__) il __/__/____ debitamente autorizzato alla stipula del presente contratto giusto Verbale del Comitato Esecutivo n. ____ del __/__/____, che dichiara di agire esclusivamente nell'interesse di IIT;

e

la società _____ (in seguito "Fornitore"), codice fiscale _____ partita IVA _____, con sede legale in _____ via _____ CAP _____, in persona di _____, nato a _____ (__) il __/__/____ nella sua qualità di Legale Rappresentante / Procuratore;

nel seguito congiuntamente "Parti",

premesso che

- in data __/__/____ sono stati pubblicati il Bando di gara e il Progetto relativo alla procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 (nel seguito "Codice") per l'affidamento della fornitura di un sistema di storage e gestione centralizzati per dati di ricerca CIG 8897953719, per l'importo stimato di euro _____ (_____/__) oltre IVA;
- in base alle risultanze della predetta procedura, con Determina del Direttore Scientifico e del Direttore Generale, prot. IIT n. ____ del __/__/____, IIT ha disposto l'aggiudicazione della fornitura alla società _____, per l'importo a corpo di euro _____

(_____/____) al netto dell'IVA ed un ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara pari al ____ % (____ per cento);

- il Fornitore risulta essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice;
- dall'informazione antimafia ai sensi dell'art. 91 D.lgs. 159/2011 così come emendato dal D.L. 218/2012, rilasciata in data __/__/____, non risultano sussistere, nei confronti della società e/o delle persone fisiche le cause interdittive di cui all'art. 67 e 91 D.Lgs. n. 159/2011 così come emendato dal D.L. 218/2012;
- il Fornitore ha presentato la garanzia fideiussoria n. _____ del __/__/__ prevista all'art. 103 del Codice, per l'importo di euro _____ (_____/____), rilasciata da _____ valida fino al giorno di emissione del certificato di verifica di conformità finale o comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione della fornitura risultante dal relativo certificato, allorché sarà automaticamente svincolata, estinguendosi ogni effetto;
- il Fornitore ha presentato la garanzia fideiussoria per l'anticipazione n. _____ del __/__/__ prevista all'art. 35, co. 18 del Codice, per l'importo di euro _____ (_____/____), rilasciata da _____;
- il Fornitore dichiara di aver preso visione del Codice di comportamento e condotta scientifica ed il Modello di organizzazione di IIT come adottati da quest'ultima e di uniformarsi ai principi ivi contenuti;
- il presente contratto viene sottoscritto dalle parti con firma digitale;
- il Responsabile del Procedimento è il Prof. Giorgio Metta;

si conviene e si stipula quanto segue.

Art 1. Premesse

Le premesse di cui sopra, gli atti e documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente contratto costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Per

tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si applica quanto previsto dai seguenti elaborati: (I) bando di gara (II) Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale e gli eventuali allegati al medesimo (III) Disciplinare di gara (IV) dichiarazioni rese dall'Appaltatore nelle offerte tecnica ed economica (V) Condizioni generali di acquisto per fornitura di beni e servizi di IIT. In caso di incompatibilità o contrasto tra i documenti contrattuali sopra indicati, verrà accordata prevalenza alla disposizione di maggior favore per IIT ovvero, in subordine, ove non vi sia una disposizione di maggior favore per IIT, la prevalenza verrà attribuita in base all'ordine nel quale i documenti sono stati sopra elencati. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali la fornitura è stata progettata e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

Art 2. Norme regolatrici

L'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione del presente contratto sono regolate:

- dal contenuto e dalle clausole del presente contratto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto;
- dalle Condizioni Generali di Acquisto per fornitura di beni e servizi;
- dal D.Lgs. n. 50/2016 (Codice);
- dal D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- dal Codice Civile, dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato nonché dalle altre disposizioni anche regolamentari in vigore, in quanto applicabili, di cui i Fornitori dichiarano di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- dal Codice di comportamento e condotta scientifica ed il Modello di organizzazione di IIT in ossequio alla relativa vigente normativa.

Art 3. Oggetto, luogo e termini di esecuzione dell'Appalto

IIT affida al Fornitore, che accetta, la fornitura, l'installazione, la messa in funzione ed il relativo training di _____ (nel seguito "fornitura") ed il relativo servizio di garanzia, assistenza e manutenzione. Le caratteristiche tecniche e funzionali della fornitura, conformi ai requisiti indicati nel Bando di gara e nel Progetto, sono quelle definite nell'Offerta. La fornitura s'intende nuova di fabbrica, esente da vizi e perfettamente funzionante. Il Fornitore si obbliga ad adempiere a tutti gli oneri particolari indicati nel Bando di gara, e nel Progetto. La fornitura sarà consegnata entro 40 (quaranta) giorni naturali e consecutivi dalla stipula del presente contratto, con resa DDP (DELIVERY DUTY PAID secondo INCOTERM 2010 V.A.T. EXCEPTED) presso le sedi di cui all'Allegato A del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, ove avverrà la successiva installazione e messa in funzione a cura del Fornitore. Per quanto riguarda le sedi di via Morego 30, Genova, e via Melen 83, Genova, i locali ove la fornitura sarà installata, così come le vie di accesso, sono stati ispezionati dal Fornitore che ne ha verificato la piena idoneità all'installazione. Non sono previsti oneri per la sicurezza a carico del Fornitore, in quanto gli adempimenti connessi alle fasi di consegna ed installazione non comportano "interferenza" tra il personale di IIT e quello del Fornitore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. Eventuali differenti situazioni che si dovessero presentare al momento dell'installazione, daranno luogo a opportuna valutazione dei rischi d'interferenza.

Il Fornitore è tenuto ad effettuare:

- A) l'installazione e la messa in funzione entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di consegna della Fornitura da parte di personale tecnico e dovranno terminare complessivamente entro e non oltre 4 mesi dalla data di sottoscrizione del presente contratto;

- B) almeno 5 (cinque) giornate distinte e separate di training in favore di minimo 3 (tre) operatori di IIT, da effettuarsi da parte di personale tecnico qualificato. La prima giornata dovrà essere effettuata, in data da concordarsi, entro e non oltre 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi a decorrere dal completamento dell'installazione e messa in funzione nelle sedi di Genova Morego ed Erzelli. La seconda giornata, da concordare con il Fornitore, dovrà essere effettuata entro 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi dalla prima.

Il Fornitore garantisce, inoltre, l'assenza di vizi e il buon funzionamento della fornitura, ai sensi degli artt. 1490 e 1512 del C.C., per 60 (sessanta) mesi decorrenti dal giorno di verifica di conformità della fornitura di cui all'art. Art 8 del presente documento.

Il Fornitore, inoltre per un periodo di 60 (sessanta) mesi decorrenti dal giorno di verifica di conformità della Fornitura di cui all'art. Art 8 del presente documento, si obbliga inoltre ad effettuare il servizio di assistenza consistente in:

- a. controllo remoto (on-line) del dispositivo attraverso rete informatica, da effettuarsi, almeno 4 volte ogni 12 mesi, per verificare in maniera indipendente dai sistemi di monitoraggio centralizzato lo stato di salute e la corretta funzionalità del sistema. Se da tale controllo nasce la necessità di sostituzione di parti guaste e usurate, il Fornitore deve provvedere a ciò, recandosi sul luogo dove è stata effettuata l'installazione. La connessione della Fornitura alla rete internet e la messa a disposizione dei servizi di rete per rendere possibile il controllo remoto, sono a carico di IIT.

L'intervento in controllo remoto è richiesto, senza limiti nel numero di interventi per anno, anche in caso di segnalazione di guasto da parte di IIT o del sistema stesso oggetto della Fornitura. La completa risoluzione della problematica dovrà comunque avvenire entro e non oltre le 24 (ventiquattro) ore dalla richiesta di assistenza dell'utente;

- b. supporto telefonico: risposta immediata garantita da parte di personale tecnico idoneo all'evasione della richiesta di informazioni, adeguato supporto alla comprensione della problematica e sua immediata risoluzione ove possibile. La completa risoluzione della problematica dovrà comunque avvenire entro e non oltre le 24 (ventiquattro) ore dalla richiesta di assistenza dell'utente;
- c. aggiornamento software e relativa formazione al personale per nuove versioni;
- d. nel caso in cui il supporto telefonico/supporto tramite remoto di cui sopra non fosse risolutivo entro le prime 24 ore, intervento presso IIT, mediante tecnico specializzato, entro e non oltre 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla prima richiesta di intervento e risoluzione dei malfunzionamenti entro e non oltre 7 (sette) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del primo intervento;
- e. intervento presso il Fornitore, nel caso in cui la parte oggetto dell'intervento debba essere riparata presso la sede del Fornitore, da concludersi positivamente entro e non oltre 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ricezione della parte presso la sede del Fornitore stesso;
- f. *(se offerto)* Pacchetto assistenza: Interventi Tecnici di Emergenza presso la sede di IIT entro ____ ore naturali e consecutive dalla conclusione dell'intervento in controllo remoto/supporto telefonico.

Il Fornitore, inoltre per un periodo di mesi 60 (sessanta) decorrenti dal giorno di verifica di conformità della Fornitura di cui all'art. Art 8 del presente documento, si obbliga inoltre ad effettuare il servizio di manutenzione consistente nell'invio, una volta all'anno in data da concordare con IIT, presso il luogo dove è stata effettuata l'installazione, di un tecnico specializzato per verificare il corretto funzionamento del dispositivo fornito. In tale occasione il Fornitore deve provvedere alla sostituzione delle parti della fornitura che risultino guaste o usurate. -

Art 4. Durata

Il presente contratto, immediatamente vincolante per il Fornitore all'atto della sottoscrizione, cesserà alla scadenza della garanzia, assistenza e manutenzione di cui al precedente articolo.

Art 5. Variazioni della fornitura

IIT ha la facoltà di richiedere, nel periodo di efficacia del presente contratto, una variazione della consistenza della fornitura, entro i limiti di legge. Gli importi di tali variazioni saranno calcolati sulla base dei prezzi desumibili dall'Offerta o concordati tra le Parti.

Art 6. Obblighi del Fornitore

Il Fornitore si obbliga a eseguire la fornitura oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti in Italia. Il Fornitore si obbliga altresì ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservazione delle predette norme e prescrizioni, sono e resteranno a esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui all'Art 13 del presente contratto e il Fornitore non potrà avanzare pretese e compensi, a tal titolo, nei confronti di IIT, assumendosene ogni eventuale alea. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni concernenti l'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da IIT. Il Fornitore si obbliga altresì a dare immediata comunicazione ad IIT di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto del contratto, ritenendosi altrimenti accettate senza riserva le predette indicazioni. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui all'Art 13 del presente contratto, tutti gli oneri e rischi riguardanti le attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, anche quelli relativi: all'imballaggio, al trasporto, al montaggio, all'installazione, nonché alle spese di trasporto, di viaggio

e di missione per il personale addetto all'installazione ed alla verifica di conformità, oltre allo sgombero ed asporto, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui, in conformità alle norme vigenti in materia di smaltimento di rifiuti.

Il Fornitore ha, altresì, l'obbligo di tenere costantemente aggiornati, per tutta la durata del presente contratto, i documenti amministrativi necessari per la sua stipula.

Art 7. Penali

Il Fornitore si obbliga ad effettuare la consegna della fornitura secondo i termini indicati all'Art 3 e all'Art 4 del presente contratto. Eventuali proroghe ai suddetti termini, su richiesta di IIT, saranno comunicate al Fornitore per iscritto, che dovrà accettarle, senza possibilità di avanzare richieste risarcitorie. Resta inoltre convenuto che, nel caso in cui il tempo di risoluzione dei guasti o malfunzionamenti superi il termine massimo di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, il periodo di garanzia, assistenza e manutenzione della fornitura verrà automaticamente prolungato per un periodo pari al tempo che si è reso necessario per il ripristino completo del funzionamento della fornitura.

Nel caso in cui il Fornitore non rispetti i suddetti termini, eventualmente prorogati, compreso il termine di cui al successivo Art 8, IIT ha diritto a comminare al Fornitore una penale pari all'uno per mille del corrispettivo contrattuale, per ogni giorno di ritardo, fino al raggiungimento di una somma complessiva di penali applicate, pari al 10% del corrispettivo contrattuale. Al superamento di tale limite IIT ha diritto di risolvere il presente contratto e per IIT, resta salvo ed impregiudicato il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Art 8. Verifica di conformità

Entro 30 giorni dall'installazione e messa in funzione della fornitura saranno eseguite le operazioni di verifica di conformità in contraddittorio con il Fornitore, che ne sarà debitamente e tempestivamente informato. Per verifica di conformità s'intende la verifica di funzionamento della

fornitura e la sua rispondenza alle caratteristiche tecniche e di funzionalità indicate nel Progetto e nell'Offerta. La verifica di conformità riguarderà la totalità dei prodotti consegnati, dei montaggi effettuati e degli allacciamenti realizzati. Delle operazioni di verifica di conformità verrà redatto apposito verbale, sottoscritto da IIT e controfirmato dal Fornitore se presente. Laddove non presente alle operazioni di verifica di conformità, IIT invierà il verbale al Fornitore a mezzo PEC e il Fornitore dovrà riconsegnare il verbale, debitamente controfirmato, ad IIT entro i successivi quindici giorni. Resta inteso tra le parti che ogni onere e spesa di verifica di conformità è a esclusivo carico del Fornitore. In caso di esito negativo della verifica di conformità il Fornitore dovrà provvedere, a propria cura e spese, entro e non oltre giorni 10 (dieci) dalla data del verbale di verifica di conformità negativa, alla eliminazione dei difetti e/o delle carenze riscontrati, ovvero alla sostituzione dei prodotti, dopodiché si procederà ad una nuova verifica di conformità, che avverrà con le modalità ed i termini di cui ai commi precedenti; tutti gli oneri che IIT dovrà sostenere saranno posti a carico del Fornitore. In caso di ulteriore esito negativo della verifica di conformità, IIT potrà dichiarare risolto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando il diritto di fare eseguire in tutto o in parte la fornitura a terzi in danno del Fornitore, e il diritto al risarcimento di tutti i danni subiti.

Art 9. Accettazione della fornitura

Resta convenuto tra le parti che solo in caso di esito positivo della verifica di conformità, e non prima, la data del relativo Certificato sarà considerata quale "Data di Accettazione" dell'intera fornitura. L'accettazione della fornitura non esonera, comunque, il Fornitore dal rispondere di eventuali difetti, imperfezioni o difformità rispetto alle caratteristiche tecniche-prestazionali previste nell'Offerta, che non siano emersi al momento della verifica di conformità ma vengano in seguito accertate.

Art 10. Trasferimento della proprietà dei beni

IIT acquisisce la proprietà della fornitura dalla data di accettazione della fornitura di cui al precedente Art 9. Per tutto il periodo compreso tra la consegna e la data di accettazione della fornitura, la proprietà della fornitura resta quindi del Fornitore.

Art 11. *P.M. (Per memoria)*

Art 12. Responsabilità

Il Fornitore è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente contratto; in particolare è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, ad IIT, al suo personale, consulenti, e ai loro beni mobili o immobili, e a terzi. Il Fornitore è pertanto obbligato a possedere idonea polizza RCT con massimale annuo non inferiore ad Euro 1.000.000,00 (un milione), prima di avviare l'esecuzione del presente contratto.

Art 13. Norme di sicurezza e tutela dei lavoratori

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti, ivi compresi quelli in tema d'igiene e sicurezza in ambiente di lavoro, nonché la disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. Il Fornitore si obbliga, inoltre, a manlevare e tenere indenne IIT da ogni conseguenza pregiudizievole che a questa dovesse derivare dalla violazione, da parte del Fornitore, dei predetti obblighi. Il Fornitore dichiara di trovarsi nelle condizioni organizzative, imprenditoriali e tecnico-professionali idonee a consentire l'instaurazione di un rapporto di appalto lecito e rispondente alle esigenze di IIT. Sono applicabili le disposizioni del Codice per quanto di competenza. Il Fornitore s'impegna a eseguire le prestazioni commissionate in condizioni di rispondenza a tutte le applicabili norme di sicurezza, prevenzione e protezione, igiene del lavoro, tutela dell'ambiente e buona tecnica, la cui osservanza imporrà ai propri dipendenti ed eventuali subappaltatori. Esso garantisce quindi il pieno rispetto da parte sua, e dei propri eventuali

subappaltatori, del Testo Unico sulla Sicurezza (D.lgs. 81/2008) e delle disposizioni aziendali del Committente. Il Fornitore, limitatamente alle sedi di Genova Morego ed Erzelli, è tenuto a eseguire un attento e approfondito sopralluogo nelle aree dove dovranno svolgersi le attività, unitamente a IIT, e a sottoscrivere il relativo verbale di sopralluogo congiunto. In sede di sopralluogo verranno stabilite e delimitate le aree di lavoro interessate all'appalto per la definizione di eventuali contrassegni e segnalazioni. Ciò al fine di verificare, mediante diretta conoscenza, i rischi connessi ai profili di sicurezza nell'area interessata dall'attività, onde prevedere ogni necessario o utile servizio di prevenzione e protezione. Le prestazioni appaltate saranno realizzate dal Fornitore con propria organizzazione dei mezzi e del personale, senza alcun vincolo di dipendenza e/o subordinazione nei confronti di IIT. Pertanto il Fornitore avrà piena libertà e facoltà di organizzare la propria attività nella maniera che riterrà più opportuna, fermo restando il rispetto scrupoloso delle disposizioni del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) di cui all'art. 26 d.lgs. 81/2008. La direzione, l'assistenza tecnica, la sorveglianza e il controllo delle attività saranno eseguiti da un Responsabile (o da un suo sostituto) cui il Fornitore avrà conferito ogni necessario potere e facoltà, che gli consenta anche di utilmente rappresentarlo nei confronti di IIT. Il Fornitore dovrà provvedere affinché i propri dipendenti indossino un capo di vestiario o altro segno distintivo da convenirsi che identifichi l'impresa ed espongano apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, conforme ai requisiti di legge. Il Fornitore farà osservare al proprio personale e ai propri subappaltatori il divieto di accedere ad impianti, reparti e luoghi diversi da quello in cui devono essere eseguite le prestazioni, e farà rispettare, ove venga prescritto, un determinato itinerario di entrata e uscita. Il Fornitore dovrà dotare il proprio personale e imporre l'uso, oltre che dei D.P.I. necessari per l'esecuzione del presente contratto, anche di quelli risultanti dalla verifica dei rischi specifici evidenziati durante l'eventuale sopralluogo.

Art 14. Macchine, attrezzature e materiali

Le macchine, le attrezzature, i mezzi d'opera, le sostanze e/o i preparati che il Fornitore intenderà usare nell'esecuzione dell'appalto dovranno essere conformi alle vigenti prescrizioni di legge e trovarsi nelle necessarie condizioni di efficienza o conservazione.

Art 15. Corrispettivo

Il corrispettivo, a corpo, fisso ed invariabile, per la completa e corretta esecuzione del presente contratto è di euro _____ (_____/___) IVA esclusa, di cui euro _____ (_____/___) per gli oneri della sicurezza. Il predetto corrispettivo è comprensivo di tutti gli oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del presente contratto, ivi inclusi gli oneri particolari indicati nel Progetto, e dall'osservanza di leggi e regolamenti, e dalle disposizioni emanate ed emanande dalle competenti autorità.

Art 16. Anticipazione del prezzo

Ai sensi dell'art.35, co. 18 del Codice, al Fornitore sarà riconosciuta la corresponsione di un'anticipazione pari al 20% del valore del contratto di appalto e quindi pari ad euro _____ (_____/___) IVA esclusa. L'anticipazione verrà erogata al Fornitore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio della prestazione. Il Fornitore decadrà dall'anticipazione qualora l'esecuzione della prestazione non proceda per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite saranno dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Oppure

Il fornitore rinuncia all'anticipazione del prezzo prevista dall'art.35, co. 18 del Codice pertanto la medesima non è dovuta.

Art 17. Fatturazione e pagamento

La fattura, ai sensi del D.M. n. 55/2013, dovrà pervenire a IIT secondo le modalità previste dalla cd. fatturazione elettronica utilizzando il seguente Codice Univoco Ufficio UFU7Q0 oppure, in caso

di fornitore estero, la fattura dovrà pervenire a IIT a mezzo e-mail all'indirizzo fattureonline@iit.it.

Ulteriori informazioni nel merito sono riportate al seguente indirizzo: <https://www.iit.it>, nella sezione Note Legali.

A fronte della stipula del presente contratto d'appalto IIT emetterà apposito Ordine di Acquisto che sarà inviato all'aggiudicatario al fine di prendere visione del numero di riferimento da riportare in fattura.

Il Fornitore, a seguito di esito positivo della verifica di conformità di cui all'Art 8 del presente contratto e non prima, procederà ad emettere fattura per il 100% del valore contrattuale della fornitura.

Il Fornitore è tenuto riportare tassativamente in fattura il Codice Identificativo Gara (CIG).

La fattura come sopra emessa sarà pagabile a mezzo bonifico bancario, delle dedotte le eventuali penali comminate, entro i termini specificamente indicati all'art. 4, punto 4.2, delle Condizioni generali d'acquisto.

Ai sensi dell'art. 3, comma 1 della Legge n. 136/2010, il Fornitore comunica che il conto corrente dedicato per ricevere i pagamenti è il n. _____ presso la banca _____ Agenzia _____ codice IBAN _____ e che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto sono i seguenti _____

Il Fornitore s'impegna a rispettare puntualmente tutti gli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. L'inadempimento del Fornitore a uno qualsiasi degli obblighi previsti al precedente comma, comporta la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. IIT si riserva di eseguire, in ogni momento, nei confronti dell'appaltatore/contraente, le verifiche previste al comma 9, articolo 3, della legge 136/10.

Art 18. Cause di risoluzione

In caso d'inadempienza del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto, che si protragga oltre il termine, non inferiore a giorni 15 (quindici), che verrà assegnato a mezzo PEC da IIT, questi ha la facoltà di considerare risolto, in tutto o in parte, di diritto il presente contratto e di escutere definitivamente la garanzia fideiussoria di cui in premessa, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

In ogni caso, resta inteso che IIT potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c., il presente contratto, in tutto o in parte, nei seguenti casi:

- mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati;
- inosservanza degli obblighi di riservatezza;
- al raggiungimento di una somma complessiva di penali comminate, pari al 10% dell'importo contrattuale.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 1353 c.c., il presente contratto si intenderà risolto:

- laddove, con riferimento al Fornitore, vengano meno i requisiti di cui all'art. 80 del Codice e/o venga accertata la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa (ai sensi del Decreto Legislativo n. 159/2011 così come emendato dal Decreto Legislativo n. 218/2012) anche durante l'esecuzione del Contratto;
- laddove venga meno, durante l'esecuzione del contratto, anche uno solo dei requisiti minimi di partecipazione del Fornitore di cui all'art. __ del Disciplinare di gara;
- qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del successivo art. 22 "Trasparenza".

In caso di scioglimento del vincolo contrattuale ai sensi del presente articolo, il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni eseguite a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 c.c.

Art 19. Recesso

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88 e 92 del Decreto Legislativo n. 159/2011, IIT potrà recedere dal contratto in qualunque momento, in tutto o in parte, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC. A seguito del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno a IIT. In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente e a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Art 20. Proprietà intellettuale e manleva

Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui. Qualora venga promossa, nei confronti di IIT, azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne IIT da ogni conseguente responsabilità e onere, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, IIT è tenuta ad informare prontamente e per iscritto il Fornitore delle suddette azioni giudiziarie. Nell'ipotesi di azioni giudiziarie per le violazioni di cui al comma precedente proposte nei confronti di IIT, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, IIT ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi

dell'art. 1456 c.c., recuperando il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni effettuate.

Art 21. Subappalto

Il ricorso al subappalto è consentito nei limiti di legge per le seguenti attività, come indicate in sede di offerta:

- ...

Art 22. Divieto di cessione del contratto e del credito

È fatto espresso divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto e i crediti spettanti e/o di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso. In caso d'inadempimento da parte del fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, IIT, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale danno, ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Art 23. Riservatezza

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. L'obbligo sussiste altresì relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è anche responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di segretezza per i propri dipendenti, consulenti e collaboratori. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, IIT ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad IIT. In particolare, il Fornitore si impegna:

- ad utilizzare le Informazioni Riservate nella misura e con mezzi strettamente necessari allo svolgimento delle attività di cui in oggetto, e con modalità che non ne compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza;
- a mantenere segrete le Informazioni Riservate, adottando un ragionevole grado di diligenza al fine di prevenire la loro divulgazione, comunicazione, diffusione, e/o pubblicazione non autorizzata;
- a non rivelare, comunicare o divulgare le Informazioni Riservate, o comunque consentirne l'accesso, direttamente o indirettamente, totalmente o parzialmente, a qualsiasi terza parte senza aver prima ottenuto un'autorizzazione scritta della Parte divulgante;
- a non copiare, duplicare, riprodurre, memorizzare, registrare in qualsivoglia maniera e, in ogni caso, non usare le Informazioni Riservate per qualsiasi scopo diverso da quelli specificati nel presente contratto oppure approvati dalla Parte divulgante per iscritto;
- a limitare internamente l'accesso alle Informazioni Riservate a quei dipendenti, collaboratori od altre persone che per competenze, funzioni o compiti specifici, si trovino nella necessità di conoscerle ed utilizzarle; tale divulgazione potrà in ogni caso avvenire soltanto a condizione che: (i) tali soggetti sottoscrivano un accordo di confidenzialità, di contenuto analogo o comunque di portata non minore di quello del presente Accordo, e (ii) che l'altra Parte esprima il proprio consenso in forma scritta.

L'obbligo di riservatezza di cui al presente articolo si intende esteso a tutta la documentazione fornita dalle Parti nell'ambito dell'attività di cui al presente contratto e dei singoli Appalti Specifici, compresa quella eventualmente già consegnata, nonché alle informazioni verbali già scambiate.

Le obbligazioni di cui al presente articolo rimarranno comunque in vigore per un ulteriore periodo di cinque (5) anni dalla scadenza del presente contratto e, in ogni caso, fintanto che le Informazioni

Riservate costituiscono informazioni segrete ai sensi degli artt. 98 e 99 del D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 e successive modifiche e integrazioni.

Art 24. Trasparenza

Il Fornitore espressamente e irrevocabilmente:

- a. dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto. Non si considerano terzi i soggetti che agiscono per effetto di un contratto di agenzia o di promozione commerciale;
- b. dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
- c. dichiara che con riferimento alla presente gara non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile;
- d. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
- e. dichiara che tutte le attività riferite al presente affidamento e successiva esecuzione del contratto si sono svolte e si svolgeranno nel rispetto del divieto del conflitto d'interesse atteso che lo stesso, o i soggetti che agiscono per suo conto, non sono portatori, diretti o indiretti, di un interesse finanziario, economico o di altro interesse personale che può costituire una minaccia alla sua stessa imparzialità ed indipendenza nell'ambito del presente affidamento e della sua stessa esecuzione.

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso potrà essere risolto di diritto ai sensi e per gli effetti

dell'art. 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art 25. Oneri fiscali e spese contrattuali

Sono a carico del Fornitore, tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali, ivi incluse quelle relative a copia, stampa, carta bollata e registrazione. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'IVA, secondo il regolamento della Comunità Europea. La presente scrittura privata, in quanto non autenticata, avendo ad oggetto prestazioni di forniture soggetti ad I.V.A., sarà registrata solo in caso d'uso, come previsto dall'articolo 5, comma 2 e dall'articolo 1, lettera "b" della Tariffa parte II del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Art 26. Consenso al trattamento dei dati

Il Fornitore presta il proprio consenso al trattamento dei dati da parte di IIT ai sensi della vigente normativa in materia, per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto.

Art 27. Comunicazioni e rappresentante del Fornitore

Salvo diverse disposizioni, IIT effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti le attività tecniche del presente contratto attraverso il Responsabile del Procedimento e il Direttore dell'Esecuzione del Contratto. Detti soggetti avranno il compito di controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi e le modalità contrattuali, controllare, in accordo con i competenti uffici della IIT, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a nome e consuetudini di IIT.

Il Fornitore designa quale proprio referente il sig. _____, reperibile ai seguenti recapiti: (telefono – fax – e-mail ecc) _____, PEC per le comunicazioni: _____ al quale IIT potrà rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.

Art. 28 - Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Genova. È escluso il ricorso all'arbitrato. La legge applicabile è quella Repubblica italiana.

=====

Il presente contratto si compone di __ articoli e di __ pagine.

Allegati:

- Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale;
- Offerta economica;
- Offerta tecnica.

=====

Letto approvato e sottoscritto con firma digitale.

IIT

Fornitore

Il Direttore Scientifico

Il Legale Rappresentante

Il sottoscritto _____, in qualità di _____ del Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 5 (Variazioni della fornitura), Articolo 6 (Obblighi del Fornitore), Articolo 7 (Penali), Articolo 8 (Verifica di conformità), Articolo 9 (Accettazione della fornitura), Articolo 10 (Trasferimento della proprietà dei beni), Articolo 12 (Responsabilità), Articolo 12 (Norme di sicurezza e tutela dei lavoratori), Articolo 14 (Macchine, attrezzature e materiali),

Articolo 15 (Corrispettivo), Articolo 16 (Anticipazione del prezzo), Articolo 17 (Fatturazione e pagamento), Articolo 18 (Cause di risoluzione), Articolo 19 (Recesso), Articolo 19 (Proprietà intellettuale e manleva), Articolo 21 (Subappalto), Articolo 21 (Divieto di cessione del contratto e del credito), Articolo 22 (Riservatezza), Articolo 23 (Trasparenza), Articolo 25 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 28 (Foro competente).

Fornitore

Il Legale Rappresentante

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA TRAMITE F23/F24